



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.



VIAGGI NEL MONDO SRL

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 Premesso che la Contraente organizza viaggi turistici individuali e collettivi in ogni Paese del mondo, l'Impresa si impegna ad assicurare contro i rischi di infortunio e nei limiti delle Condizioni Generali e Particolari di polizza, le persone che prendono parte a detti viaggi in qualità di turisti e coordinatori, meccanici o addetti.

Art. 2 L'Assicurazione vale per ciascuna persona, per la quale sia stata fatta regolare comunicazione come previsto dal successivo art. 9, per i casi di Morte ed Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio occorso durante il viaggio.

Art. 3 Le somme assicurate ed il premio finito pro-capite vengono fissati come segue:

TURISTI

Somma assicurata base:

caso **Morte € 200.000,00**

caso **Invalidità Permanente € 200.000,00**

Di comune accordo si stabilisce che qualora i turisti volessero raddoppiare o triplicare le somme assicurate, i relativi premi vengono raddoppiati o triplicati.

COORDINATORI, MECCANICI, ADDETTI

Somma assicurata:

caso **Morte € 500.000,00**

caso **Invalidità Permanente € 600.000,00**

Limitatamente alle persone che hanno le mansioni di accompagnatori e/o meccanici e/o addetti incaricati dal Contraente a soggiorni prolungati sempre in funzione dell'attività organizzati in viaggi/raid motociclistici, la garanzia opera per otto mesi consecutive.

Art. 4 Per "Crociere" si intende la partecipazione su imbarcazioni prese a nolo, a crociere nel bacino Mediterraneo o la partecipazione in qualità di passeggero su navi da crociera ovunque nel mondo.

Art 5. L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia con estensione alla malaria

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta ad una franchigia del 20%. Pertanto, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l'invalidità permanente supera il 20% verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità permanente residuo.

Il contraente dichiara che gli assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.

Art. 6. La garanzia assicurativa ha inizio dopo l'ingresso in porto, aeroporto o stazione ferroviaria o di autobus dove inizia il viaggio programmato e cessa all'uscita da dette strutture al termine del viaggio programmato, ovvero per viaggi con altro tipo di mezzo regolare di trasporto con inizio nel luogo d'imbarco su detto mezzo nella località di partenza e termine nel luogo di sbarco al termine del viaggio programmato.

Cod. 1501 Invalidità Permanente Modulata

A deroga dell'art. 3.2 e 3.3 delle condizioni di polizza si conviene che il grado di invalidità si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza una percentuale individuata in una tabella che può essere fornita su richiesta.

Art 11. L'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi valida in qualunque parte del mondo, semprechè vi sia una rappresentanza consolare italiana o gli interessi italiani siano comunque tutelati. La garanzia in ogni caso non è operante per gli infortuni accaduti in zone desertiche ed inesplorate anche se attraversate da piste non segnalate. Per gli infortuni accaduti in zone desertiche attraversate da strade e/o piste segnalate e trafficate la garanzia è operante a condizione che le traversate ed escursioni siano effettuate non isolatamente, ma in gruppo e con uso di almeno due autoveicoli.

Art 13. ESTENSIONE DELLE GARANZIE:

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione le garanzie sono operanti anche per gli infortuni derivanti da:

- ALPINISMO;

la garanzia viene estesa all'alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai e comunque entro e non oltre il 4° della scala Monaco.

- AZIONE DEL FULMINE, CONTATTO CON CORROSM;

la garanzia comprende le lesioni causate da caduta del fulmine e da improvviso contatto con corrosivi;

- VERTIGINI;

a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa agli infortuni sofferti a seguito di vertigini purché non conseguenti ad abuso di alcolici o di psicofarmaci, oppure ad uso di stupefacenti o di allucinogeni o da partecipazione a imprese temerarie sempreché non siano attuate per umana solidarietà.

- ESERCIZI SPORTIVI;

la garanzia viene estesa all'esercizio di ogni tipo e pratica di attività sportiva, esclusi sport aerei e paracadutismo, con esclusione di gare organizzate da Federazioni.

- STATO DI GUERRA;

a parziale deroga dell'art. 2.2 la garanzia è estesa agli infortuni susseguenti ad azioni di guerra, terrorismo ed insurrezione per un periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La presente garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare.

Art. 15. Il limite di età previsto è di 78 anni.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI

Art. 2.2. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) Gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene
- b) Gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato alla norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- c) Gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (ad esempio; deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.), salvo quanto previsto dal successivo art 4.1 "Rischio volo", nonché di mezzi subacquei;
- d) Gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratto di gare di regolarità pura;
- e) Gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione;
- f) Gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) Gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio;
- h) Le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini;
- i) Le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) Le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.

Art. 2.4. Persone escluse dalla assicurazione – Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniaco-depressive.

Art. 3.5. Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

Gli indennizzi per morte o invalidità permanente non sono cumulabili: tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Art. 3.7. Indennità giornaliera da ricovero per infortunio

Qualora in caso di infortunio l'Assicurato venga ricoverato in istituto di cura, la Società liquida una indennità per ogni giorno di ricovero nella misura di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il limite giornaliero di euro 100,00 e per un periodo massimo di 360 giorni – anche non consecutivi – da quello dell'infortunio.

Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

In caso di day hospital, la Società liquida una speciale indennità pari al 50% della indennità giornaliera prevista per il caso di ricovero in istituto di cura.

Detta indennità non si cumula con quella prevista dall'art. 3.8.

Art. 6.7. Tutela della Privacy (D.Lgs 196/2003)

Premesso che per dare esecuzione al presente contratto la Società tratta dati personali, comuni e sensibili, relativi agli Assicurati, per consentire alla stessa – ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – di effettuare tali trattamenti, i soggetti legittimati a presentare la denuncia di danno sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modulo di denuncia allegato al presente contratto nel quale è riportata l'informativa ex art.13 dello stesso decreto, con richiesta di consenso al trattamento dei dati.

In ogni caso, qualora il Contraente comunichi alla Società i nominativi degli Assicurati, antecedentemente al verificarsi dei sinistri, allo scopo di consentire alla Società l'allestimento – anche per il tramite di soggetti di cui questa si avvalga in qualità di incaricati, responsabili o di autonomi titolari - dei servizi necessari all'esecuzione del presente contratto, il medesimo è tenuto, ai sensi del D.Lgs 193/2003, a portare gli Assicurati a conoscenza dell'Informativa privacy allegata al contratto stesso.